

l'officina dei numeri

circolare informativa n. 12/2024 del 15 novembre 2024

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

BONUS DA 100 EURO: UN PASTICCIO CORRETTO IN CORSA.

È stato pubblicato (nottetempo ...) sulla Gazzetta Ufficiale del 14.11.2024, il DL 167/2024, il cui art. 2 modifica l'art. 2 bis del DL 113/2024, convertito con modificazioni in legge 143/2024.

Con la nuova formulazione, il bonus ha una platea di destinatari ben maggiore in quanto viene eliminato il requisito del coniuge a carico - nel senso che viene eliminata una disposizione che a parere di chi scrive era contraria anche alla costituzione (in quanto discriminava, senza la benché minima giustificazione se non quella ideologica della famiglia tradizionale, tra genitori coniugati e non) – in quanto non è più richiesto che il coniuge vi sia e che sia a carico.

Infatti, mentre in base alla disposizione originaria le condizioni per riceverlo erano: reddito non superiore a 28mila euro; coniuge e almeno un figlio a carico; capienza di imposta, nella **nuova formulazione il coniuge a carico non è più previsto**, mentre restano ferme le altre tre condizioni, in particolare la **presenza di almeno un figlio a carico, anche se nato fuori dal matrimonio, adottivo, affiliato o affidato**.

Viene, inoltre, sancita l'**incumulabilità dell'indennità all'interno dello stesso nucleo familiare**, a prescindere dalla sua composizione. Si prevede, infatti, che il bonus non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero il convivente, sia beneficiario della stessa indennità. Una misura obbligata in quanto, non includendo più il coniuge fiscalmente a carico e quindi privo di redditi propri, saranno molti i nuclei familiari in cui entrambi i soggetti possano autonomamente essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, rispettando i requisiti previsti e avendo, **teoricamente**, diritto al bonus.

Ovviamente, in queste condizioni, solo uno dei genitori (sposato o meno) potrà richiedere il bonus e spetterà ai singoli lavoratori accordarsi tra loro su chi dovrà presentare al proprio datore di lavoro la domanda.

Si allega una nuova domanda per quei soggetti che già non risultavano titolari del bonus nella precedente versione (costoro, infatti, sono comunque compresi nella "nuova" edizione del bonus e non dovranno ripresentare la domanda).

Sconcerta un approccio così approssimativo e grossolano su una materia che tocca, con cifre modeste ma comunque spettanti, una platea di milioni di lavoratori, con una tempistica strettissima che obbligherà lavoratori, aziende e consulenti a veri e propri *tour de force*, con elevati rischi di errore visto che la propaganda politica che muove questo istituto una tantum impone di

erogarlo sulle buste della tredicesima anziché, come sarebbe sicuramente stato più opportuno, sulle buste di dicembre.

Si segnala la **necessità che il codice fiscale di almeno un figlio a carico sia sempre indicato nella domanda**.

Infine, la modifica introdotta comporta che il **limite reddituale di 28.000 euro** sia senza dubbio riconducibile al **singolo lavoratore** e non al nucleo familiare (visto che l'altro coniuge può, a sua volta, essere percettore di reddito e potrebbero esservi anche figli non a carico). Per cui, con la modifica se anche uno dei genitori non avesse diritto a percepire il bonus essendo titolare di un reddito molto elevato, l'altro genitore (coniugato o convivente) potrebbe comunque richiederlo. Quindi, da un bonus per pochi (famiglie con reddito complessivo fino a 28.000 euro) a un bonus "anche" per ricchi e ricchissimi, se uno dei due genitori comunque percepisca un reddito fino a 28.000 euro. Propaganda, quindi, e pure fatta male.

A breve faremo seguire facsimile di domanda